

Rinnovo 10 novembre 2008 - **Accordo per la parte economica del quadriennio 2006-2009 per il personale dipendente delle realtà del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo** (sottoscritto da Anaste e Fp Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Uil Fpl)

## Parte economica

### Incrementi economici

Sono riconosciuti incrementi economici sui minimi conglobati secondo la tabella A allegata al presente accordo.

**Tabella A - Aumenti retributivi**

Livello	Paga al 01.01.05	Aumenti da 01.09.08		Aumenti da 01.11.08		Aumenti da 01.10.09	
		%	€	%	€	%	€
Quadri	1.590,73	68,18	1.658,91	54,55	1.713,46	54,55	1.768,01
10	1.472,73	63,12	1.535,85	50,50	1.586,35	50,50	1.638,85
9	1.413,99	60,61	1.474,60	48,49	1.523,09	48,49	1.571,58
8	1.321,49	56,64	1.378,13	45,31	1.423,44	45,31	1.468,75
7	1.309,04	56,11	1.365,15	44,89	1.410,04	44,89	1.454,93
6	1.266,80	54,30	1.321,10	43,44	1.364,54	43,44	1.407,98
5	1.222,51	52,40	1.274,91	41,92	1.316,83	41,92	1.358,75
4	1.166,53	50,00	1.216,53	40,00	1.256,53	40,00	1.296,53
3	1.111,16	47,63	1.158,79	38,10	1.196,89	38,10	1.234,99
2	1.038,10	44,50	1.082,60	35,60	1.118,19	35,60	1.153,79
1	967,40	41,46	1.008,86	33,17	1.042,03	33,17	1.075,20

### Una tantum

Al personale in forza alla data del presente accordo e per i mesi in servizio relativi al periodo considerato verrà corrisposta una tantum a copertura del periodo 1° giugno 2006 - 31 agosto 2008 pari a € 1.100,00 al IV livello riparametrato dalla quale verrà detratta l'IVC e le anticipazioni erogate a titolo di rinnovo contrattuale e secondo le seguenti modalità:

- € 500,00 al IV livello riparametrato saranno erogati con la retribuzione di novembre 2008;

- € 600,00 al IV livello riparametrati da cui saranno detratti l'IVC e gli acconti erogati a titolo di rinnovo contrattuale entro la data di erogazione della retribuzione di aprile 2009.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 2120 c.c., l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Al personale part-time l'importo dell'una tantum verrà riproporzionato sulla base del minor orario di lavoro.

I periodi di assenza non retribuiti a qualsiasi titolo superiori a 15 giorni non saranno considerati utili ai fini del calcolo dell'importo di cui sopra.

L'una tantum è soggetta a tassazione separata ai sensi del D.P.R. 917/86.

Gli importi riparametrati sono come di seguito riportati nella tabella B allegata al presente accordo.

**Tabella B - Una tantum**

Livello	Novembre 2008	Aprile 2009	Totale
Quadri	681,80	818,16	1.499,96
10	631,25	757,50	1.388,75
9	606,05	727,26	1.333,31
8	566,40	679,68	1.246,08
7	561,10	673,32	1.234,42
6	543,00	651,60	1.194,60
5	524,00	628,80	1.152,80
4	500,00	600,00	1.100,00
3	476,25	571,50	1.047,75
2	444,95	533,94	978,89
1	414,65	497,58	912,23

## Parte normativa

Le parti concordano di istituire una commissione paritetica che inizierà i propri lavori entro giugno 2009 presso la sede dell'Anaste con il compito di verificare tutta la parte normativa ai fini del prossimo rinnovo contrattuale con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

## Previdenza complementare

In considerazione di quanto disposto dal D.Lgs n. 124 del 21 aprile 1993 in materia di disciplina delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari.

Preso atto delle sue successive modificazioni ed integrazioni, introdotte dalla L. 8 agosto 1995 che ha riformato il sistema pensionistico complementare.

Le parti convengono di estendere anche ai lavoratori con contratto Anaste l'istituzione di un fondo di previdenza contrattuale attraverso l'adesione al fondo "Fon.Te".

Le quote di iscrizione, di contribuzione, nonché di TFR saranno così regolamentate:

- dal 1° febbraio 2009 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,05% della retribuzione utile per il computo del TFR;

- dal 1° febbraio 2009 il contributo minimo a carico del lavoratore sarà pari allo 0,55% della retribuzione utile per il computo del TFR.

La quota di iscrizione pari a € 15,49 sarà così ripartita:

- 11,88 a carico del datore di lavoro;

- 3,61 a carico del lavoratore;

- la quota di TFR da versare al fondo è regolata dalla normativa in vigore.

Per quanto non previsto nel presente accordo si fa riferimento al ccnl ANASTE 25 maggio 2004.